

Altre disposizioni

Se non è stato provocato un incidente stradale, la pena detentiva e quella pecuniaria può essere sostituita da **un'attività non retribuita** a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale.

Minori di 18 anni alla guida di biciclette, ciclomotori o motocicli con un tasso alcolico compreso tra 0,01 e 0,50 g/l non potranno conseguire la patente B prima del compimento del 19° anno di età; con un tasso alcolico superiore allo 0,50 g/l al compimento del 21° anno di età.

Deroga a sospensione patente - Chi ha sospesa la patente può ricorrere al prefetto e chiedere una deroga per guidare massimo tre ore al giorno per ragioni di lavoro o per fini sociali. La richiesta di deroga non può essere avanzata da coloro che hanno provocato un incidente stradale.

Ciclomotori e patente - Se si guida un ciclomotore e si commettono violazioni che prevedano ritiro, sospensione o revoca della patente, queste sanzioni sono applicate al patentino o alla patente di guida

Ritiro patente B e ciclomotore - Chi ha subito il ritiro della patente B non può condurre ciclomotori e microcar e non può conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.



www.stradanove.net

- > Etilometro online
 - > Rubrica CRASH! Gli effetti dell'alcol sulla guida
 - > Rubrica "Piccolo chimico" sulle sostanze psicoattive
- In collaborazione con il SERT dell'AUSL di Modena

<http://www.comune.modena.it/poliziamunicipale/>
<http://www.comune.modena.it/pps/sicurezzastradale/index.php>
<http://www.comune.modena.it/cittasicura/>

Per evitare incidenti stradali, se si è bevuto e/o assunto droghe è doveroso: non guidare; rispettare i tempi di smaltimento dell'alcol; fare guidare chi è sobrio; chiamare un taxi.

Attenzione

Il codice prevede sanzioni, anche penali, per i conducenti in stato di ebbrezza e/o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla guida di qualsiasi veicolo (quindi anche ciclomotori e/o biciclette).

Campagna informativa cofinanziata dal Dipartimento Politiche Antidroga - Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del protocollo Drugs on Street

Contattare il Comando di Polizia Municipale per ulteriori delucidazioni o integrazioni su quanto riassunto nel depliant (059/20314)



ALCOL e DROGHE:
gli effetti e le conseguenze
per chi guida



I rischi della guida sotto l'effetto dell'alcol e/o droghe

- > sottovalutazione delle situazioni di pericolo
- > alterazione del senso di valutazione delle distanze e delle velocità
- > riduzione del campo visivo
- > rallentamento dei tempi di reazione
- > sonnolenza e riduzione della capacità di concentrazione
- > l'alcol viene eliminato lentamente dall'organismo e non esiste alcun modo per accelerarne lo smaltimento.
- > una volta assunto l'alcol, i suoi effetti sono molto rapidi (15 minuti circa) e dipendono dall'alcolemia, cioè dalla concentrazione di alcol nel sangue.

L'alcolemia dipende da alcuni fattori:

- a)** caratteristiche delle persone (genere, peso, età);
- b)** modalità di assunzione delle bevande alcoliche: a digiuno o durante i pasti (il cibo rallenta l'assorbimento dell'alcol);
- c)** quantità di alcol assunta e tipo di bevanda alcolica ingerita.

Il rischio aumenta in relazione alla quantità assunta:

- > alcolemia di 0,50 g/l: il rischio di incorrere in un incidente è pari a due volte in più un soggetto sobrio
- > alcolemia di 0,80 g/l: il rischio aumenta di quattro volte
- > alcolemia di 1,50 g/l: il rischio è 25 volte superiore rispetto ad un soggetto sobrio.

Il nostro organismo smaltisce mediamente 1 unità alcolica (10 grammi di alcol) all'ora, ovvero 0,1-0,2 g/l.

Un bicchiere di vino (100 ml) corrisponde ad un'unità alcolica; una birra "media" (400 ml) a due unità alcoliche; un bicchiere di superalcolico (40 ml) a 1,5 unità alcoliche.

Gli uomini, per una diversa concentrazione di enzimi, smaltiscono l'alcol un po' più velocemente delle donne.

Principali norme del Codice della Strada in merito alla guida sotto l'effetto di alcol e/o droghe

(artt. 186, 186-bis, 187) -aggiornato alla legge 120/2010-

ART.186 BIS

ZERO ALCOL. Divieto di assumere alcolici per:

- i conducenti con meno di 21 anni;
- i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente B;
- i conducenti professionali (autotrasportatori, conducenti di autobus, taxisti...) durante il servizio.

Se questi soggetti hanno un tasso alcolemico tra lo 0.01 e lo 0.50 sono previste:

- **sanzione da 155 a 624 euro;**
- **decurtazione di 5 punti dalla patente.**

ART.186

Tasso alcolemico da 0,51 g/l a 0,80 g/l:

sanzioni amministrative: da 500 a 2000 euro, sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Per neopatentati, quelli con meno di 21 anni e i conducenti professionali le sanzioni sono aumentate di un terzo.

Tasso alcolemico da 0,81 a 1,50 g/l:

sanzioni: ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi e sospensione patente da 6 a 12 mesi. Per neopatentati, quelli con meno di 21 anni e i conducenti professionali le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.

Tasso alcolemico uguale o superiore a 1,51 g/l:

sanzioni: ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 6 a 12 mesi e sospensione della patente da 12 a 24 mesi. Confisca del veicolo se il guidatore è proprietario dell'auto; se il guidatore non è il proprietario

dell'auto la durata della sospensione della patente viene raddoppiata (senza confisca dell'auto). Revoca della patente in caso di recidiva nel biennio.

Per neopatentati, quelli con meno di 21 anni e i conducenti professionali le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà.

ART.187

Guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti:

sanzioni: ammenda fino a 6000 euro, arresto fino a 12 mesi e sospensione della patente fino a 24 mesi (doppio della sospensione se il veicolo è intestato a persona estranea al reato). Confisca del veicolo se il guidatore è proprietario dell'auto. Revoca della patente in caso di recidiva nel triennio.

Per i conducenti con meno di 21 anni, i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida, i conducenti professionali le sanzioni sono ulteriormente inasprite.

La guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e/o con un tasso alcolico superiore a 0,50 g/l prevede:

- **impossibilità di rimettersi alla guida con affidamento del veicolo a persona di fiducia o in deposito temporaneo trainato mediante carro attrezzi;**
- **decurtazione di 10 punti dalla patente;**
- **obbligo di sottoporsi a visita medica.**

In caso di **rifiuto** di sottoporsi agli accertamenti si applicano le stesse pene previste per coloro con un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l.

Se si provoca un incidente stradale le pene sono **inasprite**.

Nei casi in cui la patente è stata **revocata** per questi reati **non è possibile** conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data della violazione.